



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

ORDINANZA N° 13/2020

del 29/10/2020

IL SINDACO

Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19);

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*" che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale sino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

Visto l'art. 50 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

Ritenuto di dover adottare misure che possano ridurre gli spostamenti delle persone e per quanto possibile, i rischi per la salute pubblica;

ORDINA

Che con decorrenza odierna per le visite al Cimitero siano usate tutte le cautele e prescrizioni contemplate dall'attuale normativa nazionale e regionale: **distanza dalle altre persone, divieto di assembramenti, uso di mascherine protettive e ogni altra misura resa obbligatoria per combattere la diffusione dell'epidemia influenzale COVID – 19;**

Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n. 22 maggio 2020, n. 35, da **euro 400,00** ad **euro 1.000,00**. È comunque fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Prefettura UTG di Oristano.

Siapiccia, lì 29 /10/2020

Il Sindaco

Dott. Ing. Raimondo Deidda